

UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE
Sede Legale Via Alfieri, 8 – 10066 Torre Pellice (TO)

DETERMINAZIONE DELL'AREA
TERRITORIO, CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE N. 95

N. 70

Data di registrazione 02/09/2019

OGGETTO: PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. FASE DI
VERIFICA INERENTE LA VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. DEL COMUNE
DI SAN SECONDO DI PINEROLO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO, CULTURA E TURISMO

PREMESSO che:

- l'Unione Montana del Pinerolese ha approvato con deliberazione di Consiglio n. 8 in data 14/04/2016 la convenzione per la gestione associata delle procedure inerenti la valutazione ambientale;
- la Giunta Esecutiva di Comunità Montana ha approvato con deliberazione n. 26 in data 09.06.2016 la "Costituzione dell'Organo Tecnico di Unione Montana ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";
- in data 27/06/2016 è stata stipulata la convenzione fra l'Unione Montana del Pinerolese ed il Comune di San Secondo di Pinerolo per la gestione in forma associata delle procedure inerenti la valutazione ambientale, tra cui l'Organo Tecnico di cui all'art. 7 della L.R. n. 40/1998;

ATTESO che la Società OTTOAMBIENTE S.a.s. e il Sig. DON Giovanni hanno proposto una variante urbanistica semplificata al P.R.G.C. del Comune di San Secondo di Pinerolo, redatta ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.16/2018, in base all'art. 17bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 4 del 16/01/2008, con il quale è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi di intervento sul territorio, ivi compresi gli strumenti di pianificazione urbanistica;
- la D.G.R. n. 25-2977 in data 29/02/2016, con cui la Regione Piemonte ha approvato le "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";
- la L.R. 56/77 e s.m.i., art. 17bis comma 8, che sottopone a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS le varianti semplificate di cui al comma 1 dell'articolo medesimo;

DATO ATTO che:

- i professionisti incaricati dai proponenti, Arch. Guido Geuna e Arch. Giorgio Cucco dello Studio "GEUNA ARCHITETTI" di Osasco (TO), hanno predisposto il previsto documento denominato "Verifica preventiva di assoggettabilità a VAS";
- in data 15/03/2019, 01/07/2019 e 12/07/2019 si sono tenute le conferenze dei servizi di cui all'art. 14 e seg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame della documentazione tecnica nonché per l'espletamento della fase di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

VISTI i pareri pervenuti dagli enti istituzionali preposti, in particolare:

- Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, nota prot. n. 4030 del 08/03/2019;
- Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest, nota prot. n. 7115 del 22/07/2019, comprendente il contributo del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate;
- Città Metropolitana di Torino – Decreto del Vicesindaco Metropolitano n. 293-7700/2019 del 24/07/2019 e relativa Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti n. 193-8158/2019 del 24/07/2019;

CONSIDERATO che i documenti di cui sopra contengono pareri sostanzialmente favorevoli all'esclusione dalla fase di valutazione della variante semplificata, pur raccomandando il recepimento di alcune indicazioni;

ESAMINATE le caratteristiche qualitative delle modificazioni previste dalla variante semplificata, analizzate in rapporto alle peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio interessato, così come illustrato dalla documentazione pervenuta, ed alla luce dei contributi dei soggetti con competenza in materia ambientale consultati, che hanno espresso motivato parere in merito;

VISTA la “Relazione istruttoria dell’Organo Tecnico di Unione Montana”, la quale ha evidenziato che l’attuazione della variante semplificata non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura di V.A.S., raccomandando comunque il rispetto delle osservazioni e prescrizioni contenute nei pareri della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino;

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto;
- di escludere la variante urbanistica semplificata al P.R.G.C. del Comune di San Secondo di Pinerolo dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per le ragioni descritte nella “Relazione Istruttoria dell’Organo Tecnico di Comunità Montana”, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere al Comune di San Secondo di Pinerolo copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
- di demandare al Comune l’espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
- di demandare al Comune il compito di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti con competenza in materia ambientale consultati nel procedimento svolto;
- di stabilire che, degli esiti del presente provvedimento, sia data menzione nei successivi atti di adozione ed approvazione della Variante;
- di stabilire che copia del presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell’Unione Montana del Pinerolese.

Li, 02/09/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente
Dott.ssa Marisa BIGO